DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Art. 6

Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione

Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovra' essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di finanza pubblica
Estremi	Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Capo	III — Disposizioni in materia di personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-finanza-pubblica/art-6-impiego-di-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it